



Decreto federale che approva la Convenzione di Strasburgo del 2012 sulla li- mitazione della responsabilità nella navigazione interna e la traspone nel diritto svizzero (modifica della legge federale sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera)

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1, 87 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)¹;

visto il messaggio del Consiglio federale del ...²,

decreta:

Art. 1

¹ La Convenzione di Strasburgo del 27 settembre 2012³ sulla limitazione della responsabilità nella navigazione interna è approvata.

² Il Consiglio federale è autorizzato a notificare l'adesione della Svizzera alla Convenzione.

³ All'atto dell'adesione, il Consiglio federale formula la seguente dichiarazione in virtù dell'articolo 15 paragrafo 2 lettere a) e b) della Convenzione e le seguenti riserve in virtù dell'articolo 18 paragrafo 1 della Convenzione:

a. *Dichiarazione in merito all'articolo 15 paragrafo 2 lettere a) e b):*

La Svizzera dichiara di escludere l'applicazione della Convenzione a tutte le vie navigabili situate sul suo territorio non menzionate nell'allegato I dell'Accordo europeo del 19 gennaio 1996⁴ sulle grandi idrovie d'importanza nazionale.

b. *Riserva all'articolo 18 paragrafo 1 lettera a):*

La Svizzera si riserva il diritto di escludere completamente o parzialmente l'applicazione delle disposizioni della Convenzione alle rivendicazioni per

¹ RS 101

² FF ...

³ RS ..., FF ...

⁴ RS 0.747.207

danni dovuti a un cambiamento della natura fisica, chimica o biologica dell'acqua.

c. *Riserva all'articolo 18 paragrafo 1 lettera c):*

La Svizzera si riserva il diritto di escludere completamente o parzialmente l'applicazione delle disposizioni della Convenzione alle rivendicazioni di cui all'articolo 2 paragrafo 1 lettere d) ed e).

Art. 2

La modifica della legge federale di cui all'allegato è adottata.

Art. 3

¹ Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).

² Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore della modifica della legge federale di cui all'allegato.

Allegato
(art. 2)

Modifica di un altro atto normativo

La legge federale del 23 settembre 1953⁵ sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera è modificata come segue:

Art. 126, titolo marginale nonché cpv. 1 e 2

Responsabilità dell'armatore e degli addetti al recupero

¹ È armatore di una nave della navigazione interna il proprietario di battello ai sensi dell'articolo 1 paragrafo 2 lettera a) della Convenzione di Strasburgo del 27 settembre 2012⁶ sulla limitazione della responsabilità nella navigazione interna.

² Alla responsabilità dell'armatore e degli addetti al recupero di cui all'articolo 1 paragrafo 2 lettera c) della Convenzione di Strasburgo del 27 settembre 2012 sulla limitazione della responsabilità nella navigazione interna è applicabile l'articolo 48 capoversi 1 e 2. La limitazione della loro responsabilità è disciplinata dalle disposizioni della Convenzione di Strasburgo del 27 settembre 2012 sulla limitazione della responsabilità nella navigazione interna.

«\SmartDocumentDate»

((Firma))

⁵ RS 747.30

⁶ RS ..., FF ...